

**FORNITURA DI 2.500 CASSONETTI DA 1.100 LT**

# **Capitolato Speciale di Appalto**

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CASSONETTI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>5</b>
6.1 – Cassonetto campione.....	7
<b>ART. 7 – COLLAUDI .....</b>	<b>7</b>
7.1 – Collaudo preventivo .....	7
7.2 – Collaudo della fornitura .....	8
7.3 – Modalità di esecuzione del collaudo della fornitura .....	9
<b>ART. 8 – CAUZIONI.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 - AVVALIMENTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14 - VARIAZIONI QUALI - QUANTITATIVE.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>14</b>
15.1 - Termine di consegna .....	14
15.2 - Modalità e luogo di consegna.....	14
15.3 – Manutenzione in garanzia .....	15
<b>ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 18 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 – PENALITÀ .....</b>	<b>16</b>
19.1 Per ritardata consegna.....	16
16.2 Per difetto delle caratteristiche tecniche .....	17
<b>ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - SUBAPPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO .....</b>	<b>18</b>
22.1 Risoluzione.....	18
22.2 Recesso.....	18
<b>ART. 23 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE .....</b>	<b>19</b>

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE**

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 2.500 cassonetti da 1100 litri con attacco a pettine rinforzato per la raccolta di RSU.

Entro il termine previsto per la esecuzione del contratto, l'ASIA - Napoli Spa (d'ora in avanti denominata ASIA) si riserva l'opzione di chiedere alle imprese aggiudicatrici la fornitura, fino ad un massimo di ulteriori n. 2.500 cassonetti da 1.100 litri con attacco a pettine rinforzato per la raccolta di RSU. In alternativa l'ASIA si riserva di acquistare cassonetti di volumetria diversa (cassonetti da litri 2400 e/o litri 700) secondo quanto previsto al successivo art.14.

#### **ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CASSONETTI**

I cassonetti da 1.100 litri dovranno essere pienamente conformi a quanto previsto nella scheda tecnica contenuta nell'“Allegato A” del presente capitolato speciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

I cassonetti di cui al successivo art. 14 (qualora richiesti) dovranno essere pienamente conformi a quanto previsto nelle schede tecniche di cui all'“Allegato B” (cassonetti da litri 2.400) e all'“Allegato C” (cassonetto da litri 700) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CSA.

#### **ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo posto a base di gara è pari ad € 1.705.000,00 oltre IVA di cui € 775.000,00 oltre IVA per la fornitura base, € 775.000,00 relativi all'opzione ed € 155.000,00 oltre IVA relativi alla facoltà di cui al successivo art. 14 (quinto d'obbligo). L'importo a base di gara di ogni singolo cassonetto da 1.100 LT è pari ad € 310,00. I prezzi dei cassonetti da 2.400 litri e da 700 litri sono indicati nel listino prezzi di cui al successivo art. 14.

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata 12 mesi dalla data di stipula dello stesso salvo nel caso di esercizio del diritto di opzione. In tale ultimo caso l'ulteriore fornitura dovrà essere completata comunque entro il 31/12/2011.

La fornitura dovrà essere effettuata nei tempi indicati negli articoli 15.1 e 15.2 del CSA. La consegna sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i cassonetti nei luoghi indicati dall'ASIA.

## **ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta Delibera n. 545 del CdA dell'ASIA del 03/08/10 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento. ASIA aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A" e della documentazione tecnica presentata e contenuta nella "Busta B", di cui all'art. 6 del presente capitolato.

In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" e delle buste "B" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Constatata la conformità della documentazione contenuta nelle buste "A" e "B", i cassonetti presentati in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti verranno sottoposte a collaudo preventivo secondo le modalità ed i tempi indicati nell'art 7.1 del presente CSA.

Verranno ammesse alla fase successiva di gara le imprese per le quali il collaudo preventivo avrà dato esito positivo. In caso di esito negativo del collaudo preventivo, invece, la Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Compite le suindicate verifiche, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta C"), di cui all'[art. 6](#) del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione della gara, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione, completa di indirizzo, telefono, fax e e-mail dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 189/DA/2010 - FORNITURA CASSONETTI PER RSU”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni



ISO 9001 - Cert. n.285110



apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno 3 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B" e BUSTA "C".

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 189/DA/2010 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, conterrà:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara.

La **Busta "B"**, recante la dicitura **"GARA n. 189/DA/2010 – DOCUMENTAZIONE TECNICA"** contenente la documentazione illustrante le caratteristiche del prodotto (volume, massa totale ammissibile, etc.) indicate dalla norma UNI EN 840. In tale busta verrà essere inserito inoltre il listino prezzi parti di ricambio valido per 24 mesi dalla consegna dell'ultimo cassonetto il cui sconto riservato all'ASIA è indicato nel Modello 1 – Domanda e autodichiarazione. Tale listino non verrà utilizzato ai fini dell'aggiudicazione. La documentazione contenuta nella busta "B" – con l'eccezione del listino ricambi - **non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione, ma, nel caso di non conformità di tale documentazione con le disposizioni contenute nel presente CSA e relativi allegati, ASIA procederà all'esclusione della impresa dalla gara.**

La **Busta "C"**, recante la dicitura dicitura **"GARA N. 189/DA/2010 – OFFERTA ECONOMICA.** Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** allegato al presente CSA, debitamente compilato in ogni parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. L'impresa dovrà produrre dichiarazione del massimo ribasso unico offerto sul prezzo unitario del cassonetto da litri 1.100 indicato all'art.3 del presente CSA. Tale ribasso sarà applicato anche ai prezzi unitari indicati al successivo art.14. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi: in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi previsti nelle relative specifiche di riferimento con particolare riferimento ai **costi di imballo, trasporto, scarico, consegna presso i Magazzini dell'ASIA, collaudo** e quant'altro ritenuto necessario per il regolare espletamento della fornitura. I prezzi unitari, al netto del ribasso offerto, saranno utilizzati per la gestione della fornitura, per eventuali variazioni quali/quantitative, in aumento ed in diminuzione, nel rispetto di quanto indicato nel presente CSA.



All'offerta economica andranno allegati gli **elementi costitutivi dell'offerta** per la determinazione del costo della fornitura. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate. La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

#### **6.1 – Cassonetto campione**

A corredo dell'offerta, le imprese concorrenti dovranno presentare, **entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara per la presentazione del plico contenente l'offerta, pena l'esclusione dalla gara**, un cassonetto da litri 1100 quale prototipo di quelli che fornirà in esecuzione dell'appalto, presso il Magazzino Generale dell'ASIA sito in Via L. Volpicella, 315 – Napoli. La consegna del cassonetto resta ad esclusiva responsabilità del concorrente. Della consegna del cassonetto verrà rilasciata apposita ricevuta da parte del Magazzino ASIA. Tale cassonetto verrà utilizzato ai fini del collaudo preventivo di cui al successivo art. 7.1.

### **ART. 7 – COLLAUDI**

#### **7.1 – Collaudo preventivo**

Ogni impresa partecipante dovrà consegnare, nei tempi e nei modi indicati nell'art. 6.1 del presente CSA, un cassonetto da litri 1100 quale prototipo di quelli che fornirà in esecuzione dell'appalto. Tale prototipo sarà sottoposto a collaudo particolareggiato presso la sede del magazzino dell'ASIA, dai tecnici di quest'ultima. Tale collaudo comprenderà tutti gli accertamenti che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni nel rispetto delle norme tecniche al fine di verificare la corrispondenza del cassonetto offerto con le prescrizioni del capitolato di gara con relativi allegati e delle caratteristiche indicate dagli operatori economici concorrenti nella busta B, fatta eccezione dei seguenti elementi indicati nell'Allegato A punto 2. **Dispositivi**:

- Segnaletica divieto di sosta;
- Logo aziendale [A.S.I.A. – Napoli S.p.A] serigrafato su targhetta di materiale plastico....;
- Identificazione permanente con marchio di proprietà effettuata direttamente nello stampo e ...;
- Targhetta con dati di identificazione del cassonetto come da schema di seguito .....
- Adesivo ASIA con indicazione del rifiuto da introdurre;

- Applicazione di targhette adesive con codice a barre fornite da ASIA al momento dell'ordinativo.

L'ASIA potrà avvalersi, per i collaudi, di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati agli operatori economici concorrenti in caso di esito negativo. L'ASIA, con tempestiva comunicazione scritta, informerà l'Impresa fornitrice circa la data, l'ora ed il luogo delle operazioni di collaudo alle quali l'impresa aggiudicataria potrà presenziare mediante persona all'uopo delegata. In ogni caso, i risultati dei suddetti accertamenti, così come di ogni esame o verifica inerente i cassonetti forniti, formeranno oggetto di apposito verbale. Il concorrente che avrà superato il collaudo preventivo, teso ad accertare la conformità sia con le specifiche tecniche richieste da ASIA sia con la documentazione presentata dal concorrente stesso nella "busta B", sarà ammessa alla fase successiva di gara di apertura della "busta C". I cassonetti da fornire dovranno essere identici (salvo le suindicate eccezioni) al cassonetto che avrà positivamente superato il presente collaudo.

### **7.2 – Collaudo della fornitura**

L'ASIA provvederà, in contraddittorio con il fornitore, al collaudo secondo le modalità previste dall'art. 7.3. Laddove da tale collaudo dovessero emergere anomalie tali da limitare o compromettere l'idoneità all'utilizzo, l'ASIA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti e di respingere la fornitura. Qualora l'anomalia riscontrata non dovesse essere tale da ridurre o compromettere l'idoneità all'utilizzo, è in facoltà dell'ASIA di utilizzare i cassonetti consegnati senza pregiudizio alcuno della possibilità di applicare penali. L'impresa è comunque tenuta alla pronta eliminazione delle anomalie riscontrate mediante modifica o sostituzione dei cassonetti entro il termine di 30 gg. In caso di prescrizioni formulate dall'ASIA e volte all'adeguamento della fornitura alle statuizioni del presente capitolato con relativi allegati, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare nel termine di 30 gg. solari consecutivi dalla comunicazione delle stesse. Scaduto infruttuosamente il termine citato, l'Azienda ha facoltà di respingere la fornitura anche se questa è stata utilizzata. L'ASIA si riserva comunque anche di agire in via giudiziale per il ristoro dei maggiori danni derivanti dai disservizi causati nonché da tutti i maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni rimaste inadempite dall'impresa.

L'ASIA potrà avvalersi, per i collaudi, di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati alle Imprese aggiudicatarie in caso di esito negativo. L'ASIA, con tempestiva comunicazione scritta, informerà l'Impresa fornitrice circa la data, l'ora ed il luogo delle operazioni di collaudo alle quali l'impresa aggiudicataria potrà presenziare mediante persona all'uopo delegata. In ogni caso, i risultati dei suddetti accertamenti, così come di ogni esame o verifica inerente le campane fornite, formeranno oggetto di apposito verbale.



### **7.3 – Modalità di esecuzione del collaudo della fornitura**

Il collaudo verrà eseguito, prelevando, mediante sorteggio, un cassonetto ogni 200 forniti in successione. Al raggiungimento di 5 cassonetti verrà costituita una campionatura di 2 elementi, dalla quale verrà sorteggiato il cassonetto da sottoporre a collaudo. In caso di esito sfavorevole, verranno reiterate le prove sul cassonetto residuo sorteggiato per la campionatura. In caso di nuovo esito sfavorevole, il collaudo si riterrà non superato. Laddove tale ultimo collaudo dovesse avere esito positivo, la fornitura si riterrà accettata, in quanto conforme a capitolato. L'impresa aggiudicataria, inoltre, in caso di accettazione della fornitura, è tenuta alla sostituzione del cassonetto da utilizzare per il collaudo.

### **ART. 8 – CAUZIONI**

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti"**.

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

## ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b, e c), nonché III.2.2 lett. c) del bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. a) e b) nonché il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso e almeno nella misura del 60% dalla mandataria e non meno del 20% dalle mandanti. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia esclusivamente mediante Modello Protocollo di Legalità.

## **ART. 10 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

## **ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- c) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
  - a. Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
  - b. certificato **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 in originale o copia conforme di data non anteriore a 6 mesi;
  - c. Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;

- d. (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
  - e. **certificazione** dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- d) Le coordinate bancarie (**codice IBAN**) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
  - e) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

**L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.** Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

## **ART. 12 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA**

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato al punto VI.3) del Bando di Gara
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata l'Ing. P. Stanganelli.

## **ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'e-mail. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento o da persona da questi delegata.

## **ART. 14 - VARIAZIONI QUALI - QUANTITATIVE**

L'ASIA con provvedimento dell'Amministratore Delegato si riserva la facoltà insindacabile di variare la quantità dell'appalto entro il limite del 20% (venti per cento) in più o in meno, e ciò fermi ed invariati i prezzi di aggiudicazione.

Entro i limiti dell'opzione di cui al precedente art. 1 ed in alternativa a quest'ultimo, l'ASIA si riserva di acquistare cassonetti di volumetria diversa da quelli oggetto della gara. In tale ultimo caso, alla impresa verrà corrisposto un importo risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, rilevabile dal "modello 2 offerta economica" al seguente listino prezzi:

	DESCRIZIONE DELLA VOCE DI LISTINO	PREZZO A BASE DI GARA
	CASSONETTO DA 2.400 LT	€ 630,00
	CASSONETTO DA 700 LT	€ 265,00

La richiesta dei cassonetti di diversa volumetria potrà avvenire anche in relazione al 20% su indicato.

## **ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Tutti i cassonetti devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle Caratteristiche Tecniche (Allegato A) ed a tutte le norme di legge in materia.

### **15.1 - Termine di consegna**

L'impresa dovrà fornire i primi 300 cassonetti entro 15 giorni dall'ordinativo di ASIA emesso a seguito della stipula del contratto. La restante fornitura dovrà avvenire entro un anno dalla stipula del contratto tenendo conto degli ordinativi di ASIA e andrà consegnata entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo. La consegna sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i cassonetti. In caso di esercizio dell'opzione, i cassonetti ordinati dovranno essere forniti nel termine di 30 giorni dall'emissione dell'ordine stesso.

### **15.2 - Modalità e luogo di consegna**

I cassonetti dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti e complete degli accessori d'uso, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto quanto prescritto nel presente capitolato. La data di consegna dei cassonetti dovrà risultare da apposito documento firmato da incaricati dell'impresa e dell'ASIA. La consegna dovrà avvenire o presso il magazzino ASIA di Via Volpicella n. 315, Napoli ovvero presso l'autoparco sito in Pozzuoli alla Via Antiniana n. 2/E.



### **15.3 – Manutenzione in garanzia**

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, secondo le modalità indicate nella propria offerta, il perfetto stato e funzionamento dei cassonetti per l'intera durata della garanzia che è di un anno solare, decorrente dalla data di completamento della fornitura. Tale data di completamento verrà certificata mediante apposito verbale redatto dall'ASIA e sottoscritto da entrambe le parti. La garanzia dei cassonetti dovrà inoltre estendersi anche al periodo transitorio decorrente dall'inizio della fornitura fino al completamento della stessa.

### **ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

L'impresa potrà emettere fattura relativa ai cassonetti effettivamente forniti alla fine di ogni mese del periodo di consegna. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione della fornitura, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione, da parte dell'impresa appaltatrice – ad eccezione del punto a) -, dei seguenti documenti:

- a) documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;
- b) copia autentica del mod. DM/10 riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato;
- c) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento, riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali.

**I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.** Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

## **ART. 17 - REVISIONE PREZZI**

Nel caso di esercizio dell'opzione, se la consegna dovesse essere ordinata a partire dal 13° mese dall'inizio dell'appalto, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi della fornitura ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

## **ART. 18 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

## **ART. 19 – PENALITÀ**

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi:

### **19.1 Per ritardata consegna**

In caso di ritardo rispetto ai termini massimi di consegna indicati nel precedente art. 15, saranno applicate a carico dell'Appaltatore le seguenti penalità:

- a) dal 1° a 7° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito lo 0,2% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- b) dal 8° al 15° giorno di calendario di ritardo dal termine prima definito lo 0,4% /giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;

- c) oltre i 15 gg. di ritardo nella consegna l'ASIA si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Si considerano non consegnate quelle parti di fornitura che, in sede di collaudo, siano risultate affette da anomalie che riducano o impediscano l'utilizzo dei cassonetti.

### **19.2 Per difetto delle caratteristiche tecniche**

Nel caso in cui in sede di collaudo dovessero emergere anomalie non tali da limitare o compromettere l'utilizzo dei cassonetti, l'ASIA, in attesa dell'eliminazione di tali difetti da parte dell'aggiudicataria, provvederà a comminare le seguenti penali:

- a) dal 1° a 7° giorno di calendario di ritardo dalla segnalazione del difetto riscontrato lo 0,1 % / giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura interessata;
- b) dal 8° al 15° giorno di calendario di ritardo dalla segnalazione del difetto riscontrato lo 0,2 % / giorno dell'importo relativo alla parte di fornitura interessata;
- c) oltre i 15 gg. di ritardo nella eliminazione dei difetti l'ASIA si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti oltre all'applicazione delle penalità al recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione.

## **ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 22.1 del presente CSA.

## **ART. 21 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.



ISO 9001 - Cert. n.285110



Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO**

### **22.1 Risoluzione**

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui al presente CSA ed allegati;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 20 e 21 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- e) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- g) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. e) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.

### **22.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà

**esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.285110

